



**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO**

**Articolo 1**

*Oggetto*

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie in materia di diritto annuale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Salerno (di seguito per brevità denominata "**CAMERA DI COMMERCIO**"), nel rispetto dell'art. 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i., delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005 n.54, nel decreto legislativo n.472 del 1997 e delle indicazioni impartite in materia dallo stesso Ministero in particolare con la circolare n. 3587/C del 20 giugno 2005, nonché dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate in quanto compatibili.

**Articolo 2**

*Principio di legalità e del favor rei*

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
4. Ai fini della individuazione della norma sanzionatoria più favorevole di cui al precedente comma, si stabilisce che si debba fare riferimento alla comparazione tra le sanzioni concretamente applicabili, in considerazione di tutti i meccanismi che in concreto determinano l'aumento o la riduzione della sanzione applicabile.

**Articolo 3**

*Violazioni sanzionabili*

1. Le sanzioni amministrative tributarie si applicano ai casi di tardivo od omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all'articolo 8, del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 maggio 2001, n. 359, recante "Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura".
2. Ai fini del regolamento emesso con D.M. 27 gennaio 2005, n. 54:
  - per <<tardivo>> versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo non superiore ai trenta giorni rispetto ai termini di cui al comma 1;
  - per <<omesso>> versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo superiore ai trenta giorni o quello effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato.



**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO**

**Articolo 4**

*Violazioni non sanzionabili ed estinzione di crediti tributari di modesto ammontare*

1. Non è sanzionabile l'errato versamento di quanto dovuto a favore di altra Camera di Commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini di cui all'articolo 8, del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 maggio 2001, n. 359.
2. La Camera di Commercio qualora accerti l'errato versamento, anche se effettuato oltre i termini di scadenza, in favore di altra Camera di Commercio, provvede a richiedere tempestivamente alla stessa la restituzione di detto versamento, comunicando all'impresa l'avvenuta regolarizzazione del versamento oppure, in caso di pagamento effettuato oltre i termini, l'avvio della procedura sanzionatoria.
3. Non si fa luogo alla iscrizione a ruolo diretta, qualora l'ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore ad euro 10,33, ai sensi dell'articolo 12-bis del D.P.R. n. 602/1973.
4. Limitatamente ai versamenti di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non si fa luogo alla riscossione, qualora l'ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore ad euro 2,79.

**Articolo 5**

*Tutela dell'affidamento e della buona fede.  
Errori del contribuente*

1. I rapporti tra contribuente e Camera di Commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 212/2000 (disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nelle ipotesi in cui:
  - a) il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti della Camera di Commercio o dell'Amministrazione finanziaria;
  - b) il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori della Camera di Commercio;
  - c) la violazione si traduca in un mero errore formale quale ad esempio l'errata indicazione del codice tributo camerale, e/o del codice fiscale, e/o della sigla della provincia, e/o dell'anno di competenza che non comporta alcun debito di imposta.

**Articolo 6**

*Competenza all'irrogazione della sanzione*

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Segretario Generale della Camera di Commercio.
2. Il Segretario Generale può individuare uno o più dipendenti camerale cui delegare le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1.

**Articolo 7**

*Criteri di determinazione della sanzione*

1. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si tiene conto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, e 4 del decreto n. 54/2005, secondo le direttive impartite in materia dal Ministero delle attività produttive, senza tenere conto dei criteri di determinazione della sanzione previsti dagli



## **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO**

articoli 7 e 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Nei casi di tardivo versamento si applica una sanzione del 10% dell'importo dovuto.
3. Nei casi di versamento omesso o effettuato con un ritardo superiore ai 30 giorni si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto.
4. Nel caso di versamento parziale eseguito nei termini di cui all'art. 8 DM 359/2001, la base di calcolo della sanzione viene determinata sulla quota di diritto omesso dal contribuente.
5. Il versamento parziale eseguito oltre i termini di cui all'art. 8 DM 359/2001 viene considerato "omesso" ai sensi del comma 3, dell'articolo 3 del DM 54/2005, e la base di calcolo della sanzione è rappresentata dall'intero importo dovuto.

### **Articolo 8** *Ravvedimento*

1. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell' articolo 13, del Decreto Legislativo n. 472/1997, e successive modifiche e integrazioni, la sanzione è ridotta a:
  - a) 3,75% (1/8) della sanzione se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. n. 54/2005;
  - b) 6% (1/5) della sanzione se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. n. 54/2005.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati sul diritto, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.
3. Se non vengono rispettate le condizioni di cui al comma 2, il soggetto decade dal beneficio di riduzione della sanzione. Lo stesso avviene quando il soggetto non paga gli importi dovuti nel loro esatto ammontare o effettua il pagamento oltre i termini di cui al comma 1. In tale ipotesi la Camera di Commercio procede all'irrogazione della sanzione, determinata ai sensi del presente Regolamento, secondo una delle modalità stabilite dal successivo art. 9, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti per sanzioni e interessi, quando gli stessi siano superiori all'importo definito dall'art. 4, commi 3 e 4 del presente Regolamento.

### **Articolo 9** *Modalità di irrogazione delle sanzioni*

1. Le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:
  - a) atto di contestazione di cui all'articolo 16, del D.Lgs. n. 472/1997, e successive modifiche e integrazioni;
  - b) atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n.472/1997, e successive modifiche e integrazioni;
  - c) iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, e successive modifiche e integrazioni.
2. L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione e/o la cartella esattoriale, completa dell'indicazione



**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO**

delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare sono notificati all'impresa e/o ai suoi legali rappresentanti.

**Articolo 10**

*Riscossione della sanzione*

1. La sanzione amministrativa, gli interessi e il diritto dovuto sono riscossi con modello F24, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo di cui al precedente articolo 9, comma 1, lettera c).
2. Gli interessi sono commisurati al diritto e calcolati al tasso legale e maturano dal giorno successivo a quello di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto, ovvero alla data di consegna al concessionario dei ruoli o alla data di emissione del verbale.
3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
4. Le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato.

**Articolo 11**

*Rateazione del pagamento*

1. La Camera di Commercio può concedere, su richiesta dell'interessato, la rateazione del pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzione ed interessi, in un numero massimo di dieci rate mensili, con possibilità di estinzione del debito in un'unica soluzione ed in qualsiasi momento.
2. La rateazione può essere richiesta da coloro che si trovano in condizioni di temporanea situazione di obiettiva difficoltà e per importi non inferiori a 1.000,00 euro.  
Tali condizioni devono essere dimostrate dal richiedente mediante idonea documentazione.  
Le somme oggetto di dilazione di pagamento sono gravate da interessi nella misura del 4%, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 29, settembre 1973, n. 602.
3. In caso di iscrizione a ruolo in applicazione dell'art. 9, comma 1, lett. c) del presente Regolamento la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
4. La Camera di Commercio una volta in possesso della documentazione completa, necessaria per la valutazione ed eventuale accettazione della richiesta di rateazione, adotta apposito provvedimento e comunica all'interessato, ed eventualmente al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, l'esito della richiesta, precisando le condizioni e le modalità di esecuzione della rateazione concessa.
5. Il mancato pagamento anche di una sola rata provoca la perdita del beneficio ed il debitore deve provvedere al versamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Scaduto detto termine la Camera di Commercio provvede alla riscossione coattiva delle somme ancora dovute.



**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO**

**Articolo 12**

*Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale*

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui al precedente articolo 9, comma 1, lettera a) può, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto:
  - a) presentare deduzioni difensive alla Camera di Commercio avverso l'atto di contestazione. Il Segretario Generale o suo delegato può accogliere le deduzioni dell'interessato, in caso di non accoglimento emette l'atto motivato di irrogazione delle sanzioni, verso il quale è comunque possibile, sempre entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, esperire ricorso in Commissione Tributaria;
  - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto. Il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di deduzioni difensive. In tale ipotesi, l'atto di contestazione, si considera, a seguito del ricorso, atto di irrogazione delle sanzioni.
2. In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, quest'ultimo si considera atto di irrogazione avverso il quale il contribuente potrà presentare ricorso in Commissione Tributaria.
3. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 9, comma 1, lettera b), può, entro 60 giorni dalla notifica:
  - a) presentare memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
  - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto.
4. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale di cui al precedente articolo 9, comma 1, lettera c), può entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale:
  - a) presentare delle memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza della cartella al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale della cartella in sede di autotutela.
  - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso la cartella. In questa ipotesi, non essendo stata la cartella esattoriale preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento o da un provvedimento di irrogazione delle sanzioni, possono essere eccepiti nel ricorso, oltre ai vizi propri della cartella, anche i vizi di merito relativi alla pretesa tributaria e sanzionatoria.
5. I termini per la presentazione di deduzioni e di memorie difensive di cui ai precedenti commi sono soggetti a sospensione nel periodo feriale di cui all'articolo 1, della legge 7 ottobre 1969, n.742.

**Articolo 13**

*Autotutela*

1. Il Segretario Generale o un suo delegato può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra l'altro, esercitato per i seguenti motivi:
  - a) errore di persona;
  - b) evidente errore logico o di calcolo;
  - c) doppia imposizione;
  - d) mancata imputazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
  - e) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dalla Camera di Commercio.



**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO**

2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di Commercio.

3. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela. Alle memorie sono allegati copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale.

4. La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.

5. L'annullamento è comunicato al contribuente, al Concessionario incaricato della riscossione in caso di ruolo e, in caso di contenzioso pendente, alla Commissione Tributaria per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

**Articolo 14**

*Decadenza e prescrizione*

1. L'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione, di cui al precedente articolo 9, comma 1, lettere a) e b), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

2. Entro lo stesso termine, deve essere notificata al contribuente, a cura del Concessionario per la riscossione dei tributi, la cartella esattoriale emessa ai sensi dell'articolo 25, del D.P.R., n. 602/73.

3. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni dalla data di notifica dell'atto di irrogazione di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b) e c).

L'impugnazione del provvedimento di contestazione ovvero di irrogazione interrompe la prescrizione.

4. La Camera di Commercio, quando vi è fondato pericolo per la riscossione, provvede alla formazione di ruoli straordinari ai sensi della vigente normativa (art. 11, comma 3 del D.P.R., n. 602/73).

**Articolo 15**

*Cessione di azienda*

1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo di azienda oggetto di cessione, per il pagamento del diritto annuale e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti della Camera di Commercio.

3. Il cessionario può richiedere alla Camera di Commercio un certificato sull'esistenza di debiti a qualsiasi titolo, di procedimenti in corso o di quelli già definiti per l'irrogazione di sanzioni, in relazione ai quali i debiti non sono stati soddisfatti. La Camera di Commercio è tenuta a rilasciare entro quaranta giorni dalla richiesta il certificato che, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, il quale è liberato anche ove il medesimo certificato non sia rilasciato dalla Camera di



**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE  
SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI  
RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO**

Commercio entro il termine predetto.

**Articolo 16**

*Pubblicità ed entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'albo Camerale.
2. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito Internet della Camera di commercio all'indirizzo [www.sa.camcom.it](http://www.sa.camcom.it).